

43031-22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da

Anna Criscuolo

- Presidente -

Ersilia Calvanese

Sent. n. sez. 1358/2022

Maria Silvia Giorgi

UP - 11/10/2022

Martino Rosati

- relatore -

R.G.N. 18934/2022

Paolo Di Geronimo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato in

(omissis)

avverso la sentenza del 10/12/2021 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;

lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente alle statuizioni civili;

lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. Antonio Nebuloni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

lette le richieste del difensore delle parti civili (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) , avv. (omissis) , che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Attraverso il proprio difensore, (omissis) impugna la sentenza della Corte di appello di Milano del 10 dicembre 2021, che ne ha confermato la condanna per il delitto di maltrattamenti verso la propria compagna ed i loro figli minori, con l'aggravante, tra altre, dello stato di ubriachezza abituale, altresì confermando le

statuizioni civili in favore delle medesime persone offese, costituitesi parti civili nel processo.

2. Il ricorso propone quattro motivi:

I) violazione di legge processuale e vizi di motivazione, nella parte in cui non è stata ammessa dal Tribunale la produzione di un certificato del "Ser.T." che escludeva la condizione di ubriachezza abituale dell'imputato, poiché erroneamente ritenuta tardiva, in quanto intervenuta dopo l'instaurazione del rito abbreviato: deduce, in proposito, il ricorrente che dovrebbe trovare applicazione l'art. 421, cod. proc. pen., il quale consente la produzione di documenti fino al momento della discussione, e che, comunque, tale produzione si sarebbe dovuta intendere come richiesta implicita di attivazione dei poteri istruttori officiosi del giudice, ciò che, invece, quest'ultimo non ha fatto, senza nemmeno spiegarne le ragioni;

II) violazione di legge processuale, nella parte in cui il curatore speciale dei figli minori si è costituito parte civile in giudizio nominando sé stesso come difensore e procuratore speciale dei medesimi: erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che ciò sia consentito dall'art. 86, cod. proc. civ., norma invece inapplicabile nel rito penale, in cui, a differenza che in quello civile, vi è sempre l'obbligo della difesa tecnica;

III) vizi di motivazione in punto di ritenuta colpevolezza dell'imputato, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni di una delle sue figlie, tuttavia generiche, riferite ad un solo episodio e smentite da quelle degli altri figli, nonché insuscettibili di conferma per effetto delle affermazioni confidenziali rese dalla madre della piccola ad un ufficiale di polizia giudiziaria, che, in quanto non verbalizzate, non sono utilizzabili;

IV) illogicità, se non addirittura assenza, della motivazione in ordine all'aggravante dell'ubriachezza abituale, per l'assoluta genericità del quadro probatorio sul punto.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alle statuizioni civili, in accoglimento del secondo motivo di ricorso.

3. Ha depositato memoria e conclusioni scritte il difensore ricorrente, insistendo particolarmente sul primo motivo di ricorso e ribadendo quanto esposto in ricorso;

4. Ha depositato memoria e conclusioni scritte il difensore delle parti civili, deducendo, in particolare, la propria legittimazione a costituirsi anche quale difensore delle stesse, nonostante la sua concorrente veste di loro curatore speciale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.

Il riferimento alle norme regolatrici dell'udienza preliminare anche per la disciplina procedimentale del rito abbreviato è operato dall'art. 441, comma 1, cod. proc. pen., nei limiti della compatibilità con le peculiarità del rito speciale («in quanto applicabili» recita espressamente la norma).

Tale relazione di compatibilità non è ravvisabile per la disposizione dell'art. 421, stesso codice, nella parte in cui permette alle parti di produrre documenti fino all'inizio della discussione, ove si consideri che il rito abbreviato si caratterizza proprio per essere celebrato "allo stato degli atti", secondo una regola che può essere eccezionalmente derogata soltanto negli stretti limiti ed in presenza degli specifici presupposti previsti dall'art. 438, comma 5, dello stesso codice.

Quanto, poi, alla richiesta di attivazione dei poteri istruttori officiosi del giudice, essa non può mai essere implicita, ma dev'essere espressamente formalizzata. Inoltre, quand'anche essa venga esplicitamente avanzata, il mancato esercizio di quei poteri da parte del giudicante non può comunque integrare una violazione di legge e può essere sindacato soltanto nei limiti del vizio di motivazione della sentenza, eventualmente scaturito dall'incompletezza del quadro probatorio e dall'omessa valutazione di un elemento istruttorio decisivo, poiché potenzialmente capace di condurre ad un diverso esito del processo.

2. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, in tema di *legitimatio ad processum* del curatore-avvocato.

Questa Corte – sebbene con specifico riferimento alla figura del tutore, ma con argomenti estensibili tal quali al curatore del minore, rilevando unicamente il dato comune della rappresentanza dell'incapace, ad entrambi assegnata dalla legge – ha già avuto modo di affermare che, pur quando eserciti la professione forense, tale rappresentante legale deve costituirsi necessariamente con il ministero di un difensore munito della procura speciale di cui all'art. 100, cod. proc. pen.. Questa disposizione, infatti, è frutto della precisa scelta del legislatore di imporre a tutte le parti del processo penale la difesa tecnica, e non può ritenersi derogata dall'art. 86, cod. proc. civ., poiché inapplicabile *ratione materiae*, e

neppure dall'art. 13, comma 1, legge 31 dicembre 2012, n. 247, che sancisce la possibilità per l'avvocato di «*esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore*», ma che va letto in coordinamento con le specifiche previsioni procedurali di ogni ramo dell'ordinamento (*amplius*, Sez. 6, n. 14411 del 14/01/2020, C., Rv. 278846).

3. Il terzo motivo è inammissibile: sia perché volto ad una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita al giudice di legittimità; sia perché aspecifico, limitandosi a poco più di una semplice espressione di dissenso rispetto alle valutazioni della sentenza. Il ricorso, infatti, elude completamente il necessario confronto critico con gli elementi ulteriori – rispetto alle contestate dichiarazioni di una delle figlie – evidenziati in sentenza, ovvero le dichiarazioni della maestra della bambina, dell'assistente sociale e del maresciallo dei carabinieri autore delle indagini, con particolare riferimento – per quest'ultimo – all'esclamazione rassegnatagli dalla bambina a conclusione del proprio esame in incidente probatorio, allorché lo ha ringraziato e gli ha chiesto di "salvare" lei e la sua famiglia.

4. E' inammissibile, infine, anche il quarto motivo, esso pure per la genericità delle relative deduzioni, che si sostanziano in una espressione dissenziente, sostanzialmente immotivata, rispetto alle ragioni della decisione impugnata.

P.Q.M.

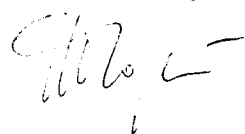
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, l'11 ottobre 2022.

Il Consigliere estensore

Martino Rosati



Il Presidente

Anna Criscuolo

